

“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

Reg. (UE) n. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II, Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70**

INTERVENTO SRA 08 – ACA 8 - gestione prati e pascoli permanenti

Azione 8.1. “Gestione sostenibile dei prati permanenti”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2023

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2023 per l'intervento SRA 08 – ACA8 – “gestione prati e pascoli permanenti - Azione 8.1: gestione sostenibile dei prati permanenti” (di seguito indicato come SRA08) del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027). Con Decisione di esecuzione della Commissione del 2/12/2022 è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001).

Per quanto stabilito al paragrafo 5 della scheda di intervento SRA08 del PSP 2023-2027 e dal CoPSR 2023-2027, il presente bando attiva esclusivamente l'azione 8.1: Gestione sostenibile dei prati permanenti.

Gli impegni dell'Azione contribuiscono al perseguimento dei seguenti obiettivi:

– Obiettivo specifico 6

I prati e pascoli permanenti, in quanto aree con elevata proporzione di vegetazione semi-naturale, e per questo considerate aree agricole ad alto valore naturalistico (AVN), favoriscono la biodiversità e la presenza di specie e habitat, contribuendo al perseguimento dell'Obiettivo Specifico 6;

– Obiettivo specifico 5

Inoltre, la loro gestione sostenibile limita i processi di erosione e degrado del suolo ed elimina l'apporto di fertilizzanti chimici di sintesi e di agrofarmaci potenzialmente inquinanti le risorse idriche, quindi, favorisce la protezione del suolo e della qualità delle acque, contribuendo al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5;

– Obiettivo specifico 4

La copertura erbosa permanente, quale effetto degli impegni di miglioramento incentivati, migliora la resilienza agli eventi meteorologici estremi. Per questo l'intervento contribuisce all'Obiettivo specifico 4 sia in termini di mitigazione che di adattamento.

Sul versante climatico, i prati e i pascoli oggetto di pratiche di mantenimento contribuiscono nell'ambito del settore LULUCF (Land Use, Land Use Change, Forestry) alla stima degli assorbimenti e delle emissioni gas serra nella categoria Grazing land management, che strutturalmente registra un assorbimento netto, proteggendo gli stock di carbonio esistenti e aumentandone il sequestro.

Le finalità ambientali dell'intervento sono complementari e sinergiche con molte delle azioni previste a livello nazionale o territoriale in attuazione alla legislazione ambientale dell'Unione (PAN e Direttiva uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, Quadro di Azioni Prioritarie per Natura 2000 2021-27 (PAF) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2021 del 29/11/2021, Direttive Habitat e Uccelli, PdG e Direttiva Quadro Acque, Direttiva Nitrati).

L'intervento “Gestione prati e pascoli permanenti” prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad aderire all'azione 8.1. del presente intervento per un periodo di cinque anni.

Pertanto, il richiedente potrà aderire all'intervento SRA08 - azione 8.1 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento SRA08 – azione 8.1, i seguenti beneficiari come definiti al paragrafo 1.1 “Beneficiari” delle “Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2023”, di cui all'Allegato 1 all'atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate con “Disposizioni comuni”):

- agricoltori singoli o associati,
- enti pubblici gestori di aziende agricole,
- altri gestori del territorio;
- soggetti collettivi nell'ambito dell'intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano tra quelli elencati sopra.

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

L'intervento SRA08 – azione 8.1. è applicabile su tutte le superfici a prati permanenti, prati - pascoli permanenti, pascoli permanenti.

L'intervento è inoltre applicabile solo su appezzamenti fissi ricadenti in aree di pianura e collina di cui alle fasce altimetriche definite al paragrafo 2.6. “Quadro della situazione delle delimitazioni geografiche necessarie per la gestione delle misure a superficie del CoPSR 2023-2027” di cui alle “Disposizioni comuni”.

3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Alla domanda di sostegno deve essere allegata una planimetria catastale in cui sia delimitata ed evidenziata l'esatta ubicazione delle superfici oggetto di impegno, se non già identificate nel Piano Culturale Grafico.

Con riferimento alle tipologie di praticoltura ammissibili all'intervento SRA08 – azione 8.1. si specifica che:

- A. i Prati polifiti permanenti storicamente presenti di pianura (esistenti da almeno 30 anni) sono ammissibili qualora corrispondenti a superfici già oggetto di adesione alle misure agro-ambientali dei precedenti periodi di sviluppo rurale con la tipologia di applicazione B2C “Prati polifiti permanenti storicamente presenti di pianura (esistenti da almeno 30 anni) nelle aree di

pianura interessate all'Azione" dell'Azione 8. Sono escluse da questa tipologia tutte le altre tipologie, inclusi i prati polifiti permanenti storicamente presenti (esistenti da almeno 30 anni) che non siano mai stati oggetto della suindicata tipologia di applicazione B2C;

- B. sono ammissibili le altre superfici a praticoltura estensiva già oggetto di adesione alle misure agro-ambientali dei precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale;
- C. sono ammissibili le altre superfici a praticoltura estensiva che non siano state oggetto di interventi analoghi delle misure agro-ambientali dei precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale;
- D. le superfici sono ammissibili se corrispondono agli usi del suolo compatibili; sono ammissibili unicamente le superfici che, l'anno precedente la decorrenza di impegno, risultino come "prato polifita" sul Piano Colturale dell'ultima versione attiva precedente all'approvazione del bando;
- E. non sono ammissibili prati seminati in purezza e condotti come tali, anche se seminati da più di 5 anni, in particolare se si tratti di prati di erba medica;
- F. non sono ammissibili le superfici oggetto di altre forme dichiarative, incluse le autocertificazioni;
- G. non sono comunque ammissibili superfici agricole investite con strutture permanenti o semipermanenti (es. pannelli fotovoltaici) che alterano le funzioni vegetazionali ed ecologiche di base, contrastando con gli obiettivi del presente intervento.

4. Impegni

L'intervento SRA 08 – azione 8.1. prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e al CoPSR 2023-2027.

I pagamenti sono accordati, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115:

- I01.1.** Effettuare due sfalci all'anno in pianura e uno sfalcio all'anno in collina, nel rispetto delle normative per la tutela della fauna selvatica, qualora le superfici oggetto dell'intervento non siano pascolate.
- I01.2.** Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora arborea e arbustiva invasiva per le aree protette.
- I01.3.** Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi.
- I01.4.** Divieto di utilizzo di diserbanti e di prodotti fitosanitari incluso quelli ammessi dall'agricoltura biologica.
- I01.5.** Il bestiame pascolante deve essere inferiore a 1 UBA/ha qualora sia presente attività di pascolamento.

Altri impegni aggiuntivi:

- I01.6.** Non spandere digestati;
- I01.7.** Obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio entro due settimane dalla data di sfalcio riportata nel registro operazioni;
- I01.8.** Mantenere in efficienza la rete scolante e la rete di adacquamento per scorrimento superficiale in pianura. Qualora le operazioni di manutenzione in efficienza delle due reti siano condotte in aree della Rete Natura 2000 tali manutenzioni saranno effettuate nel rispetto delle norme di conservazione generali e specifiche dei siti;

I01.9. Tenere, in una sede aziendale dichiarata nella domanda, un'apposita scheda o registro dove annotare al massimo entro 48 ore dall'esecuzione, le operazioni tecniche eseguite e gli eventuali turni di pascolamento effettuati.

4.1. Specifiche agli impegni

Con riferimento all'impegno **I01.1.** si specifica che il numero degli sfalci è da intendersi come il numero minimo.

Con riferimento all'impegno **I01.2.** si specifica che le aree protette corrispondono alle "Aree a prevalente tutela naturalistica" di cui al paragrafo 2.6. "Quadro della situazione delle delimitazioni geografiche necessarie per la gestione delle misure a superficie" delle "Disposizioni comuni".

Con riferimento all'impegno **I01.3.** si specifica che l'impiego, sulla superficie oggetto di impegno di effluenti di allevamento e materiali assimilati deve essere effettuato con tecniche che non implichino la rottura del cotico erboso.

Con riferimento all'impegno **I01.9.** si specifica che in allegato 1 al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dall'Intervento SRA08 – azione 8.1. I beneficiari dell'intervento SRA08 - azione 8.1. saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede di registrazione dovranno essere compilate direttamente sul sito web o attraverso gli applicativi previsti.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2. "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027" delle "Disposizioni comuni". Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dall'intervento SRA 08 – azione 8.1. sono rappresentate nella seguente tabella dove vengono riportate le cartografie impiegate per l'assegnazione delle priorità previste.

		N.	TEMATISMO
Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome	Aree a prevalente tutela naturalistica	1	Zone di tutela naturalistica
		2	Parchi e riserve naturali
		3	Aree riequilibrio ecologico
		4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
		5	Reti ecologiche
		6	Rete Natura 2000
		7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
		8	Oasi di protezione fauna
		9	Aziende faunistico-venatorie
		10	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)
	Aree a prevalente tutela paesaggistica	11	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale

		N.	TEMATISMO
Aree caratterizzate da criticità ambientali	Aree a prevalente tutela idrologica	12	Comuni a basso carico azoto
		13	Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)
		14	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
		15	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
		16	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano
		17	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura
		18	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque
		19	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: AZOTO
		20	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: FITOFARMACI
		21	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (PSP/criteri di selezione)
		22	Zone Vulnerabili ai Fitosanitari-ZVF: non oggetto di specifica delimitazione regionale. Le ZVF vengono considerate corrispondenti a parte delle aree di cui al punto 20

6. Entità degli aiuti

L'aiuto per ettaro di superficie sotto impegno erogato annualmente per 5 anni è pari a 150 euro/ettaro/anno.

In applicazione dell'art. 70, comma 7, del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 delle "Disposizioni comuni".

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Ambiti territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per l'intervento SRA08 – azione 8.1. è attribuita all'Ambito territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande" e sue successive modifiche ed integrazioni.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2023 è fissata al 15 marzo 2023. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente dell'Area agricoltura sostenibile del Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Colturale Grafico per l'annualità 2023.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni dell'intervento SRA 08 – azione 8.1. possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultino assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni dell'intervento SRA08-Azione 8.1. non possono essere accolte per superfici che dalla data di decorrenza dei nuovi impegni risultano assoggettate ad impegni dei Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale di cui artt. 31 e 97 del Reg. (UE) n. 2115/2021.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSR2023-2027, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle “Disposizioni comuni”. Le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2023) ammontano a 800.000¹ euro.

9. Selezione delle “domande di sostegno” per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 “Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento” del CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del presente intervento saranno applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino le disponibilità finanziarie del bando.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

1. P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: superfici che hanno già aderito al Tipo di operazione 10.1.07 della Misura 10 “Prati polifiti permanenti storicamente presenti di pianura (esistenti da almeno 30 anni) nelle aree di pianura interessate all'Azione”;
2. P03 altre superfici a praticoltura estensiva che hanno già aderito al Tipo di operazione 10.1.07 della Misura 10 con il Reg. (UE) n. 1305/2013;
3. P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: superfici ricadenti in Rete natura 2000;

¹ Le cifre previste nei Bandi sono state approssimate all'euro rispetto alle risorse indicate nella Tabella B delle Disposizioni comuni.

4. P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: superfici ricadenti in altre aree a prevalente tutela naturalistica;
5. P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: superfici ricadenti in altre aree a prevalente tutela paesaggistica;
6. P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali: aree a prevalente tutela idrologica della Regione Emilia-Romagna;
7. P04 maggiore superficie oggetto di intervento con approcci collettivi;
8. P04 maggiore superficie oggetto di intervento.

Modalità per la determinazione della graduatoria.

In tabella a) sono stati attribuiti alle tipologie di superfici a praticoltura i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati. In particolare, poiché i prati storici di pianura, ormai residuali, rappresentano la maggiore diversità e ricchezza floristica dal punto di vista naturalistico, godranno della priorità assoluta rispetto ad altre superfici a praticoltura estensiva.

Tabella a) tipologie di superfici a praticoltura estensiva e punteggi di priorità

Tipologie di superfici	Cod.	Già oggetto di adesione alle misure agro-ambientali dei precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale	Punteggio di priorità
1. P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: superfici che hanno già aderito al Tipo di operazione 10.1.07 della Misura 10 “Prati polifiti permanenti storicamente presenti di pianura (esistenti da almeno 30 anni) nelle aree di pianura interessate all’Azione”;	A	Si	80
2. P03 altre superfici a praticoltura estensiva che hanno già aderito al Tipo di operazione 10.1.07 della Misura 10;	B	Si	12
3. P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: superfici ricadenti in Rete natura 2000	C	No	3
4. P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: superfici ricadenti in altre aree a prevalente tutela naturalistica	D	No	2
5. P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: superfici ricadenti in altre aree a prevalente tutela paesaggistica	E	No	1,5
6. P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali: aree a prevalente tutela idrologica della Regione Emilia-Romagna	F	No	1
7. P04 maggiore superficie oggetto di intervento anche con approcci collettivi	G	No	0,5
Totale			100

L'attribuzione finale del punteggio di priorità è determinata per domanda tenendo conto della contemporanea presenza in domanda di superfici richieste ad impegno aventi priorità diverse.

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna parcella che presenta le priorità indicate in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per specifica categoria / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

Tale moltiplicazione deve essere eseguita per ognuna delle categorie riportate in tabella a) presenti in domanda; la somma dei prodotti ottenuti costituisce il punteggio di priorità della domanda come evidenziato nella successiva tabella b).

Tabella b – attribuzione del punteggio per domanda

Cod. di categorie di superficie in tab. a)	P = Punteggio di priorità – tab. a)	R = rapporto tra superficie oggetto di impegno per la specifica categoria / superficie totale aziendale oggetto di impegno	Punteggio per categoria = P x R
A	80	ha SOI categoria A / SOI aziendale	X
B	12	ha SOI categoria B / SOI aziendale	Y
C	3	ha SOI categoria C / SOI aziendale	Z
D	2	ha SOI categoria D / SOI aziendale	W
E	1,5	ha SOI categoria E / SOI aziendale	Q
F	1	ha SOI categoria F / SOI aziendale	T
G	0,5	ha SOI categoria G / SOI aziendale	S
Punteggio complessivo della domanda = X+Y+Z+W+Q+T+S			

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella b costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente di priorità per domanda.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra, determini punteggi uguali, la differenziazione ulteriore di tali punteggi sarà realizzata in base alla maggiore superficie aziendale impegnata espressa in valore assoluto, di cui al punto 8. In caso di ulteriori casi di ex aequo, la differenziazione sarà operata in base all'estensione della superficie aziendale totale.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Ogni Ambito territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;

- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal CoPSR 2023-2027 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) a inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Il Dirigente dell'Area Agricoltura Sostenibile assume entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali verrà assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con numero Agrea le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento degli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 13 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Gli Ambiti territoriali dei Settori agricoltura, caccia e pesca competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12 “Variazione

delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT.

Sono comunque applicabili all'intervento SRA 08 – azione 8.1. le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno.

Durante il corso del quinquennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni. Rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno non sono ammissibili ricollocazioni e/o incrementi delle superfici oggetto di impegno su altre superfici. Sono ammesse eventuali riduzioni non superiori al 20%, in conformità a quanto disposto al paragrafo 4.6.1 delle “Disposizioni comuni”.

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni”;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dalle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni relativi agli interventi a superficie per le domande riferite al CoPSR e alle precedenti programmazioni, che saranno previste a livello nazionale o regionale;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

L'intervento SRA08 – azione 8.1. rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027 e delle normative nazionali e regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Lo SRA01 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno.” delle “Disposizioni comuni”.

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto verrà definito nelle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di livello nazionale o regionale.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della “domanda di sostegno”, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

I beneficiari che presentano domanda per l'intervento SRA 08 – azione 8.1. devono comunicare per iscritto all'Ambito territoriale del Settore agricoltura, caccia e pesca competente, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. “Forza maggiore e circostanze eccezionali” delle “Disposizioni comuni”.

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia

ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 07):

- 1.** SCHEDE REGISTRAZIONE N. 1. - ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DALLE TIPOLOGIE DI SUPERFICI DEL DELL'INTERVENTO SRA08 – AZIONE 8.1.
- 2.** SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2.– IMPEGNO **101.1.** - EFFETTUARE DUE SFALCI ALL'ANNO IN PIANURA E UNO SFALCIO ALL'ANNO IN COLLINA, NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, QUALORA LE SUPERFICI OGGETTO DELL'INTERVENTO NON SIANO PASCOLATE; IMPEGNO **101.7.** OBBLIGO DI ASPORTARE IL PRODOTTO DELLO SFALCIO ENTRO DUE SETTIMANE DALLA DATA DI SFALCIO RIPORTATA NEL REGISTRO OPERAZIONI: ESECUZIONE DEGLI SFALCI (L'EFFETTUAZIONE DEGLI SFALCI NON È OBBLIGATORIA IN CASO DI PASCOLAMENTO) E RELATIVA ASPORTAZIONE DEL PRODOTTO DEGLI SFALCI; IMPEGNO **101.2** ASSICURARE IL CONTENIMENTO MECCANICO/MANUALE DELLA FLORA ARBOREA E ARBUSTIVA INVASIVA PER LE AREE PROTETTE.
- 3.** SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3. – IMPEGNO **101.5.** - CARICO BESTIAME PASCOLANTE INFERIORE A 1 UBA/HA: ESECUZIONE DEI TURNI DI PASCOLAMENTO (L'EFFETTUAZIONE DEL PASCOLAMENTO NON È OBBLIGATORIA IN CASO DI SFALCIO).
- 4.** SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 4. – IMPEGNO **101.8.** MANTENERE IN EFFICIENZA LA RETE SCOLANTE E LA RETE DI ADACQUAMENTO PER SCORRIMENTO SUPERFICIALE IN PIANURA. QUALORA LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE IN EFFICIENZA DELLE DUE RETI SIANO CONDOTTE IN AREE DELLA RETE NATURA 2000 TALI MANUTENZIONI SARANNO EFFETTUATE NEL RISPETTO DELLE NORME DI CONSERVAZIONE GENERALI E SPECIFICHE DEI SITI.
- 5.** SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5. IMPEGNO **101.4** NON È CONSENTITO NEANCHE UTILIZZARE DISERBANTI E PRODOTTI FITOSANITARI AMMESSI DALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA
- 6.** SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 6. —IMPEGNO **101.3** DIVIETO DI UTILIZZO DI FANGHI IN AGRICOLTURA E DI OGNI ALTRO RIFIUTO RECUPERATO IN OPERAZIONI R10 AI SENSI DELLA PARTE IV DEL D.LGS. N. 152/2006. DIVIETO DI UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI CHIMICI DI SINTESI. IMPEGNO **101.6** NON SPANDERE DIGESTATI
- 7.** SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 7. IMPEGNO **101.6** NON SPANDERE DIGESTATI

SCHEMA REGISTRAZIONE N. 1.

ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DALLE TIPOLOGIE DI SUPERFICIE DELL'INTERVENTO SRA08 – AZIONE 8.1.

TIPOLOGIA DI SUPERFICIE*	CODICE NUMERICO**	Provincia	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie oggetto di impegno della particella
SUP. TOTALE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO							

* Riportare per ogni riga uno tra i seguenti codici (A-B-C) afferenti alle diverse tipologie di superfici:

- codice A per prati polifiti permanenti storicamente presenti di pianura (esistenti da almeno 30 anni) già oggetto di adesione alle misure agro-ambientali dei precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale;
- codice B per altre superfici a praticoltura estensiva già oggetto di adesione alle misure agro-ambientali dei precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale;
- codice C per altre superfici a praticoltura estensiva **non** già oggetto di adesione alle misure agro-ambientali dei precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale.

** Riportare un codice numerico identificativo per ogni tipologia di superficie che sia nel contempo oggetto di due o più superfici non contigue.

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2.

- **IMPEGNO I01.1** - EFFETTUARE DUE SFALCI ALL'ANNO IN PIANURA E UNO SFALCIO ALL'ANNO IN COLLINA, NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, QUALORA LE SUPERFICI OGGETTO DELL'INTERVENTO NON SIANO PASCOLATE;
- **IMPEGNO I01.7** OBBLIGO DI ASPORTARE IL PRODOTTO DELLO SFALCIO ENTRO DUE SETTIMANE DALLA DATA DI SFALCIO RIPORTATA NEL REGISTRO OPERAZIONI.
- **IMPEGNO I01.2** ASSICURARE IL CONTENIMENTO MECCANICO/MANUALE DELLA FLORA ARBOREA E ARBUSTIVA INVASIVA PER LE AREE PROTETTE.

ESECUZIONE DEGLI SFALCI (L'EFFETTUAZIONE DEGLI SFALCI NON È OBBLIGATORIA IN CASO DI PASCOLAMENTO) E RELATIVA ASPORTAZIONE DEL PRODOTTO DEGLI SFALCI

TIPOLOGIA SUPERFICI*	DI	CODICE NUMERICO*	Data di effettuazione dello sfalcio	Data contenimento meccanico/manuale flora invasiva (solo aree protette) **	Data di asportazione del prodotto dello sfalcio	Superficie interessata dall'effettuazione dello sfalcio in ettari, are e centiare
SUP. TOTALE:						

* Riportare per ogni riga uno tra i codici di cui alla scheda registrazione n. 1.

** La data può essere omissa se il controllo della flora invasiva è effettuato con lo sfalcio. Pertanto, la data va sempre riportata qualora sia necessario il controllo della flora invasiva oltre al numero degli sfalci eseguiti.

Note alla compilazione delle schede

DATI GENERALI ED ANAGRAFICI

- responsabile aziendale: è la persona alla quale ci si riferisce prioritariamente in fase di verifica dei contenuti della scheda;
- partita IVA o Codice fiscale: sono quelli validi dal punto di vista fiscale per l'appezzamento oggetto della scheda;
- indirizzo (località, via, numero civico, comune, CAP e provincia): è quello vero e proprio del centro aziendale al quale fa capo l'appezzamento oggetto della scheda (presso il quale dovrebbe essere conservata la scheda stessa in assenza di altra dichiarazione nella domanda di adesione);

FIRMA

Tutte le schede devono riportare a fine annata agraria ed alla fine dell'ultima pagina la data e la firma del Responsabile aziendale, che dichiara di avere riportato nella scheda tutte le operazioni colturali eseguite nell'appezzamento delle quali è richiesta la registrazione.

SCHEDA DI MAGAZZINO PRODOTTI FITOSANITARI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano prodotti fitosanitari.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 1° novembre. Per ciascun formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 30 ottobre. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

SCHEDA DI MAGAZZINO FERTILIZZANTI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano concimi chimici di sintesi.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali fertilizzanti (o i reflui zootecnici) presenti in magazzino il 1° novembre. Per ciascun Formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

REGISTRAZIONE DE GLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. I reflui zootecnici prodotti in azienda devono essere registrati mensilmente. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali presenti in magazzino il 30 ottobre. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).